

Studi di settore 2008

PERIODO D'IMPOSTA 2007

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

TK26U

**79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
93.19.92 Attività delle guide alpine.**

1. GENERALITÀ'

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TK26U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2007 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di seguito elencate:

"Attività delle guide e degli accompagnatori turistici" – 79.90.20

"Attività delle guide alpine" – 93.19.92

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

"Lo studio di settore TK26U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SK26U, in vigore fino al periodo d'imposta 2006.

Lo studio TK26U, a partire dal periodo d'imposta 2007, è stato approvato in via definitiva.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

A completamento di quanto già specificato nella "Parte generale unica per tutti i modelli", si ricorda che l'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

I contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa una delle attività sopra indicate e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata una delle attività sopra indicate e risulti approvato il relativo studio di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra il codice fiscale;
- il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli, barrando la relativa casella;
- il Comune e la provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non va compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

Nella sezione deve essere indicato:

- l'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa;
- il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi. I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria;
- la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

L'informazione riguardante l'anno di inizio dell'attività va fornita anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché

quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

• nel primo campo:

- il **codice 1**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2007 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2007;
- il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2006 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2007). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2008 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2007 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2008).
- il **codice 3**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
- il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore. Si fa presente che la modifica del codice dell'attività economica, derivante esclusivamente dall'applicazione della nuova tabella Ateco 2007, non fa venir meno la sussistenza del requisito della omogeneità;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il nume-

ro complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 14 febbraio 2007 ed il 14 novembre 2007, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1 marzo 2007 e termina in data 31 gennaio 2008, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio UMX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio UMX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio TDXX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore UMX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto occorrerà indicare al rigo 1, il codice dello studio "UMX" e i ricavi pari a 300.000; mentre al rigo 2 il codice studio "TDXX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 20 per cento devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio UMX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio UMX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitori totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

Se l'impresa esercita una delle attività rientranti nei seguenti studi di settore (caratterizzati da vendita con aggi o ricavi fissi) TM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione), TM13U (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) o TM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), gli aggi e i ricavi fissi, derivanti dalle

attività incluse nei predetti studi, devono essere inclusi tra i "Ricavi" e non devono essere indicati nel rigo 5 del prospetto.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2007. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2007. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2007;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2007;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 relativi al 2007;
 - per il personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, al 31 dicembre, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

- nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;

- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigi da A06 ad A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 ed al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale, utilizzata per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2007. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui si svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi e il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate al contribuente da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
- studio di consulenza fiscale e centro di elaborazione dati che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
- studio di consulenza fiscale e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del secondo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute allo studio fiscale (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei rigi B04 o B05, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo F15 del quadro F ovvero nel rigo G07 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e

le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

- nel **rigo B06**, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo B07**, barrando l'apposita casella, se l'immobile è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività. Si precisa che, in tale ipotesi, i dati da indicare nei rigi precedenti devono riferirsi alla parte dell'immobile destinata effettivamente all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Tipologia dei compensi

- nei **rigi da D01 a D04**, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna delle modalità di determinazione ivi elencate, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di attività

- nei **rigi da D05 a D13**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata, nella **prima colonna**, il numero complessivo dei giorni di lavoro prestato nel corso del 2007 (somma dei giorni di lavoro prestati da tutto il personale nello svolgimento della specifica attività) e, nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Si precisa che i rigi da D05 a D07 differenziano le due attività tipiche di "Guida turistica" e di "Accompagnatore turistico", mentre i rigi da D08 a D13 riguardano altre eventuali attività esercitate dal contribuente, sempre nell'ambito del settore turistico;

Tipologia dell'offerta

- nei **rigi da D14 a D24**, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna tipologia di offerta elencata, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Si precisa che: le visite guidate, indicate nei

rigi da D14 a D16, riguardano attività tipiche della figura professionale "guida turistica"; i rigi da D17 a D21, si riferiscono ad attività delle "guide turistiche" laddove gli itinerari comprendano l'illustrazione del patrimonio culturale e/o naturale, mentre si tratterà di attività degli "accompagnatori turistici" nel caso di assistenza tecnico-organizzativa; il rigo D22, si riferisce ai servizi di accompagnamento forniti da guide turistiche e fatturati a parte;

Tipologia della clientela

- nei **rigi da D25 a D32**, per ciascuna tipologia di clientela individuata la percentuale dei compensi o dei ricavi in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Ambito di svolgimento dell'attività

- nei **rigi da D33 a D37**, facendo riferimento al luogo in cui viene materialmente espletata l'attività, rispettivamente:
- nel **rigo D33**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del comune nel quale abitualmente la stessa viene esercitata;
- nel **rigo D34**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della provincia (in altri comuni, diversi da quello di cui al rigo D33) nella quale abitualmente la stessa viene esercitata;
- nel **rigo D35**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della regione (in altre province, diverse da quella di cui al rigo D34);
- nel **rigo D36**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività in altre regioni diverse dalla precedente;
- nel **rigo D37**, la percentuale dei compensi o dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività in ambito internazionale (ivi compresa U.E.).

Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D33 a D37 deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

- nel **rigo D38**, l'ammontare delle spese sostenute per gli acquisti e gli abbonamenti di giornali, riviste e/o pubblicazioni;
- nel **rigo D39**, l'ammontare delle spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni e corsi di formazione, senza tener conto di eventuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
- nel **rigo D40**, l'ammontare dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto;
- nel **rigo D41**, l'ammontare dei compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto;

- nel **rigo D42**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in attuazione della c.d. "riforma Biagi") che, nell'anno 2007, hanno prestato la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere della durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2007. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G06 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo D43**, l'ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non distintamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G07 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo D44**, l'ammontare delle spese per trasferte, vitto e alloggio complessivamente sostenute dal contribuente e rimborsate dal cliente;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D45**, il numero delle ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
 - nel **rigo D46**, il numero delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.
- Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righe D45 e D46 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato. Al riguardo si precisa che in caso di attività di impresa, nei righe D45 e D46 va indicata la somma dei dati riferiti al titolare e al personale non dipendente indicato nei righe da A06 ad A11 del Quadro A - Personale addetto all'attività; in caso di attività professionale esercitata in forma associata, nei righe D45 e D46 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righe D45 e D46, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività;

- nel **rigo D47**, il numero di clienti nei confronti dei quali il contribuente ha svolto attività nel corso del 2007, riportando nell'apposita casella il codice 1, nel caso in cui tale numero sia pari ad 1; il codice 2, qualora sia compreso tra 2 e 5 ed il codice 3, se è superiore a 5;
- nel **rigo D48**, la percentuale dei compensi percepiti dal cliente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;
- nel **rigo D49**, la percentuale dei compensi percepiti a fronte di attività svolta verso enti appartenenti al settore pubblico;

Altre attività professionali

- nei **righe da D50 a D51**, barrando la relativa casella, se si effettua una delle attività indicate;

Modalità organizzativa

- nei **righe da D52 a D54**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa adottata.

6. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2008 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08.

Si tratta ad esempio:

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivo-magnetici.

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

- nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
- nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario);
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nel presente rigo deve essere indicata, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime dei minimi previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 96-117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), per la parte eccedente l'ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Questa modalità di valutazione, per effetto dell'abrogazione della norma citata ad opera dell'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, riguarda esclusivamente le opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Questa modalità di valutazione, per effetto dell'abrogazione della norma citata ad opera dell'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, riguarda esclusivamente le

opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

ATTENZIONE

Nei righe da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggio o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2008. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle atti-

vità sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F8 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Spese per acquisti di servizi";
- "Costo per la produzione di servizi";
- "Altri costi per servizi";
- "Costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
- "Valore dei beni strumentali";
- "Valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria";

possono essere assunte non più nel valore contabile che risulta indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19, e F29 campi 1 e 2 del quadro F del presente modello di comunicazione, bensì nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

- nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici;

- nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici;

- nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici;

- nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti

commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

- nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

- nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R. Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;

- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

- nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi");

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori di-

pendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle per compensi corrisposti ai professionisti per la tenuta della contabilità, le spese per compensi corrisposti agli amministratori da parte di società ed enti soggetti all'Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori non soci da parte delle società di persone;

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

– nel **campo 4**, le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

– nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

– nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

– nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alla svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;

– nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:

– nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;

– nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

– nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.).

Nel presente rigo deve essere indicata, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime dei minimi previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 96-117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

– nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del rigo F23);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori

e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, verrà visualizzato il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello Unico 2008.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF46** del quadro RF ovvero **RG26** del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF55** del quadro RF ovvero **RG27** del quadro RG di Unico Società di persone;
- per le società di capitali con il rigo **RF63** del quadro RF di Unico Società di capitali;
- per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF48** del quadro RF ovvero **RG26** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel regi-

- stro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ad esempio, il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo storico.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività. Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo cessa l'attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1.200 \times (31/212) = 175$ euro.

Il software Gerico ridetermina automaticamente il valore dei beni strumentali rapportandolo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
 - nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
 - nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA o l'applicazione del regime previsto dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2007, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

Ulteriori elementi

Soci amministratori

Nella presente sezione sono richieste informazioni relative ai soci amministratori.

In particolare, indicare nei **righi da F36 a F38**, con distinto riferimento alla tipologia di rapporto in essere tra la società e i soci aventi la qualifica di amministratori (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti):

- nella **prima colonna**, il numero dei soci amministratori;
- nella **seconda colonna**, la percentuale di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica.

Si precisa che la percentuale è pari al rapporto tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento delle funzioni inerenti la qualifica di amministratore e quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente o di un collaboratore che lavori per l'intero anno.

La percentuale da indicare nella seconda colonna dei righi da F36 a F38 è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti;

- nella **terza colonna**, le spese per compensi corrisposti ai soci per l'incarico di amministratori.

Si precisa che tali spese sono comprese:

- nell'importo indicato al rigo F16 (Spese per acquisti di servizi), nel caso di società ed enti soggetti all'Ires;
- nell'importo indicato al rigo F19 (Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa), nel caso di società di persone.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

Come già precisato nel paragrafo 2 della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2008 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

- nel **rigo G02**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G01, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726"**, per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118"**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo esemplificativo, vanno indicati in questo rigo:

- a) gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- b) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
- c) l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo;
- d) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, c. 1-quadro, del

TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;

- nel **rigo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007 ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, previsti dal comma 5 del citato articolo. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

- nel **rigo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

- nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle predette spese (quelle sostenute per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), ovvero di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi);

– nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):

– l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di

corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;

- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;

- nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veicolo utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G09;

- nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;

– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

– per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e

simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

- nel **rigo G10**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del predetto articolo, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

- nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili ed immobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR.

- nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.
- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente.

- nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei rigi precedenti.

In tale rigo devono essere indicati anche:

- gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
- le spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.

Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente

non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;

- nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei rigi del quadro RE del modello Unico 2008.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche, con il rigo **RE21, colonna 2** del quadro RE di Unico persone fisiche;
- per le società di persone, con il rigo **RE21** del quadro RE di Unico Società di persone;
- per gli Enti non commerciali, con il rigo **RE21** del quadro RE di Unico Enti non commerciali ed equiparati.

- nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad

esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio: un contribuente:

- cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1 settembre, (212 giorni di attività);
- acquista un bene in data 1 dicembre dal costo storico di 1200 euro;
- dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 \times (31/212) = 175$ euro.

Il software Gerico automaticamente riporta il valore dei beni strumentali al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali utilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferrisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- nel **campo 2** del rigo G14, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Si precisa che tale casella va barrata anche nel caso in cui il contribuente rientri nel campo di applicazione del regime previsto dall'art. 32 bis del d.p.r. 633/1972;
- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2007, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
 - nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
 - nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:

- al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
- all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, tutto o in parte, dal peso attribuito dalle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della

realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, le variabili:

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente";
- "Costo per la produzione dei servizi" ovvero "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro F o il quadro G relativo agli Elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:

- nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei rigi B04 o B05 del quadro B.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

- nel **rigo Z01**, nel **primo campo**, il numero delle giornate lavorate come guida alpina e nel **secondo campo**, la percentuale dei compensi/ricavi conseguiti per tale attività in rapporto ai compensi/ricavi complessivamente percepiti nell'anno.

(segue)

QUADRO D

Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela		Percentuale sui compensi/ricavi
D25	Tour Operator/Agenzie viaggi	%
D26	Alberghi, campeggi, residences, villaggi turistici, agriturismo e altre strutture ricettive	%
D27	Musei, gallerie d'arte, ecc.	%
D28	Fondazioni private/centri culturali	%
D29	Istituti religiosi	%
D30	Scuole pubbliche e private	%
D31	Clienti individuali	%
D32	Altro	%
		TOT = 100%
Ambito di svolgimento dell'attività		Percentuale sui compensi/ricavi
D33	Comune	%
D34	Provincia	%
D35	Regione	%
D36	Altre regioni	%
D37	Internazionale	%
		TOT = 100%
Elementi contabili specifici		
D38	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/publicazioni	,00
D39	Spese di aggiornamento professionale	,00
D40	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D41	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D42	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	,00
D43	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
D44	Spese per trasferte, vitto e alloggio sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente	,00
Altri elementi specifici		
D45	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D46	Settimane di lavoro nell'anno	Numero
D47	Numero clienti nell'anno: (1 = 1 cliente; 2 = da 2 a 5 clienti; 3 = oltre 5 clienti)	
D48	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal cliente principale (compilare se superiore al 50%)	%
D49	Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal settore pubblico	%
Altre attività professionali		
D50	Attività di docenza	Barrare la casella
D51	Ricercatore in ambito artistico/culturale	Barrare la casella
Modalità organizzativa		
D52	Indipendente	Barrare la casella
D53	Membro di associazione	Barrare la casella
D54	Membro di cooperativa	Barrare la casella

QUADRO F

Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR			1	,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00		,00
F03	Adeguamento da studi di settore				,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				,00
F05	Altri proventi e componenti positivi				,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00	1	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00	1	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso				,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			1	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			1	,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
F15	Costo per la produzione di servizi				,00
F16	Spese per acquisti di servizi				,00
F17	Altri costi per servizi				,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	2	,00	3	,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa di cui per prestazioni rese da professionisti esterni di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro di cui per collaboratori coordinati e continuativi	2	,00	3	,00
F20	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	2	,00	1	,00
F21	Accantonamenti di cui per oneri diversi di gestione			1	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	2	,00	3	,00
F23	Altri componenti negativi			1	,00
F24	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00		
F25	Risultato della gestione finanziaria				,00
F26	Interessi e altri oneri finanziari				,00
F27	Proventi straordinari				,00
F28	Oneri straordinari				,00
F29	Reddito d'impresa (o perdita) di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00	3	,00

(segue)

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 10. The segments between 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9, and 9 and 10 are shaded in light blue.

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	X01 Quote per affitto locali ,00							
QUADRO Z Dati complementari	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Numero giorni</td> <td style="text-align: right;">Percentuale sui compensi/ricavi</td> </tr> <tr> <td>Z01 Guida alpina</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[] %</td> </tr> </table>			Numero giorni	Percentuale sui compensi/ricavi	Z01 Guida alpina	[]	[] %
	Numero giorni	Percentuale sui compensi/ricavi						
Z01 Guida alpina	[]	[] %						
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista</td> <td style="width: 40%;">Firma</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;">[]</td> <td style="height: 40px;">[]</td> </tr> </table>		Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma	[]	[]		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma							
[]	[]							
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato</td> <td style="width: 40%;">Firma</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;">[]</td> <td style="height: 40px;">[]</td> </tr> </table>		Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma	[]	[]		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma							
[]	[]							